



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 05 dicembre 2009, n°12 con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n°19;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n°5069 del 19 Luglio 2012, con il quale, è stato conferito l'incarico, al Dott. Marco Lupo, di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità;
- Vista la Legge Regionale 18 giugno 1977, n°39 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la Legge Regionale 15 maggio 1986, n°27 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la Circolare dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente del 30 ottobre 1986, n°4;
- Vista la Circolare dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente del 04 aprile 2002, n°19906, che detta direttive per la corretta applicazione in Sicilia del D.Lgs. n°152/99 e succ. mod. e integrazioni;
- Visto il Decreto Legislativo del 03 aprile 2006, n°152/06 e ss.mm.ii.;
- Vista la Circolare dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 27 luglio 2011 concernente gli "Adempimenti relativi alla direttiva n°91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue (D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.);
- Visto l'art. 32 comma 1 lettera c) della Legge Regionale 12 luglio 2011, n°12 con il quale sono stati abrogati gli art. 7, 16 comma primo, secondo, quarto, quinto, sesto e l'art. 30 comma quinto, sesto, settimo e ottavo della Legge Regionale del 29 aprile 1985, n°21;
- Vista l'Ordinanza del 24 dicembre 2008, n°333 con la quale il Commissario Delegato per l'emergenza bonifiche e la tutela delle acque in Sicilia ha approvato il "Piano di Tutela delle Acque in Sicilia";



- Visto il D.A. n°353 del 21/03/2013 emanato dall'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità relativo alle "Procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico e ha stabilito gli oneri a carico del richiedente ai sensi dell'art. 124 comma 11, del decreto legislativo n°152/06e ss.mm.ii";
- Visto il D.R.S. n° 747 del 07/07/2004 con il quale, l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 40 della L.R. n°27/86 e dell'art.124 del D.L.vo 152/06 e ss.mm.ii., ha concesso al Consorzio Rete Fognante di Taormina l'autorizzazione allo scarico con prescrizioni;
- Vista la nota prot. n° 315 del 04/06/2012, con la quale, Consorzio Rete Fognante di Taormina, in qualità di Gestore ha avanzato allo scrivente Dipartimento istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico per l'impianto di depurazione di c/da San Filippo;
- Vista la nota prot.n° /2013 con la quale il Consorzio in data 23/09/2013 ha trasmesso copia del versamento effettuato in data 19/09/2013.
- Visto il Rapporto Istruttorio prot. N°39352 del 09/10/2013 con il quale il competente Servizio del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, al rilascio al Consorzio Rete Fognante di Taormina, in qualità di Gestore, dell'autorizzazione allo scarico dei reflui depurati dall'impianto di trattamento ubicato in c/da San Filippo a servizio dei Comuni di Taormina, Giardini Naxos, Castemola e Letojanni;
- Vista la documentazione trasmessa di seguito elencata e facente parte integrante del presente provvedimento:
- D.R.S. N°747 del 7/07/04 di autorizzazione allo scarico;
 - Scheda tecnica di autorizzazione allo scarico;
 - Relazione illustrativa;
 - Relazione ambientale;
 - Relazione tecnica descrittiva;
 - Corografia generale;
 - Planimetria individuazione del punto di scarico;
 - Planimetria impianto e schemi di processo;
 - Planimetria condotta sottomarina;
 - Verifica idraulica della condotta sottomarina;
 - Concessione Demaniale;
 - Copia Parere Capitaneria di Porto;
 - Analisi;

Ritenuto di dover procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

Ai sensi delle vigenti disposizioni.

DECRETA

Art.1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della L.R. n°27/86 e dell'art. 124 del D.Lgs. n°152/06 e successive modifiche ed integrazioni, è concessa al Consorzio Rete Fognante di Taormina in qualità di Gestore, l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane depurate, in uscita dall'impianto depurazione a servizio dei Comuni di Taormina, Giardini Naxos, Castemola e Letojanni, sito in C/da San Filippo potranno essere scaricate, mediante la condotta sottomarina

esistente della lunghezza di 384 mt e posta ad una profondità di 45 mt nel Mar Ionio per una portata nera media in tempo di asciutto non superiore a 354 mc/h, corrispondente al carico idraulico e organico di progetto in ingresso all'I.D. di 36.000 Ab/Eq, nel rispetto dei limiti.

Art. 2

L'autorizzazione di cui al precedente articolo 1 è vincolata e subordinata al rispetto, da parte del titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico, delle prescrizioni che di seguito si elencano:

- 1) le acque reflue urbane depurate, in uscita dall'impianto di trattamento Nord sito in c.da s.Filippo e a servizio del Consorzio Rete Fognante per i Comuni di Taormina, Castelmola, Giardini Naxsos e Letojanni, potranno essere scaricate mediante la condotta sottomarina esistente nel Mar Ionio per una portata nera media in tempo di asciutto non superiore a 354 mc/h, corrispondente al carico idraulico e organico di progetto in ingresso all'I.D. pari a 36.000 Ab/Eq., nel rispetto dei seguenti limiti:
Tab. 1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii. per i parametri BOD₅, COD e SST;
Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii. per ciò che concerne i rimanenti parametri.
Relativamente al parametro "*Escherichia coli*", il limite massimo non deve superare il valore di **5000 UFC/100ml**.
Lo scarico in mare non deve produrre alterazioni delle caratteristiche qualitative delle acque marine tali da superare entro duecento metri dalla linea di costa i valori fissati da **Tab.7** della L.R. 27/86.
- 2) il trattamento di disinfezione del refluo deve essere effettuato oltre che per garantire il rispetto del valore limite di 5000 UFC/100ml per il parametro "*Escherichia coli*" anche in caso di eventuali emergenze relative a situazioni di rischio sanitario, sulla base di specifica disposizione della competente autorità sanitaria, la quale potrà imporre valore limite più restrittivi per il parametro sopracitato. I metodi di disinfezione devono essere individuati con le finalità di non compromettere la qualità del corpo ricettore del refluo, adottando sistemi di disinfezione che consentano la riduzione della carica batterica con un uso limitato di sostanza disinfettante. Ciò in special modo quando si dovesse rendere necessaria una disinfezione in continuo protratta per lunghi periodi;
- 3) il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico, in relazione alla potenzialità depurative dell'impianto, dovrà fissare i limiti di accettabilità per i singoli insediamenti produttivi che saranno ammessi nel relativo sistema depurativo. In relazione a quanto suddetto, l'Autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni allo scarico degli insediamenti di cui sopra dovrà attenersi alle indicazioni di cui all'art. 107 comma 1, art. 108 e art. 125 comma 2 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii. ed alla tabella 2 della L.R. n°27/86;
- 4) il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico, nel caso in cui intendesse utilizzare le acque reflue depurate in uscita dall'impianto di depurazione con finalità di riuso, è onerato di richiedere preventivamente al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n°152/06 e del D.M. n°185/03, l'autorizzazione allo scarico con finalità di riuso;
- 5) il titolare dell'attività da cui origina lo scarico, nel caso in cui risultasse necessario effettuare interventi di manutenzione straordinaria di parti e/o sezioni dell'impianto di depurazione, è onerato di predisporre tutti gli accorgimenti tecnici al fine di non interrompere il processo depurativo. Copia del crono programma dei lavori di manutenzione straordinaria dovrà essere trasmesso al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti prima dell'inizio dei suddetti lavori;
- 6) il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico è tenuto a dare immediata comunicazione, al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, su ogni eventuale

- modifica d'uso del corpo ricettore e sugli interventi che ne dovessero cambiare le caratteristiche in rapporto allo scarico autorizzato;
- 7) il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico è tenuto a presentare nuova istanza di autorizzazione allo scarico per l'impianto di depurazione, nel caso in cui si preveda di accogliere in pubblica fognatura o direttamente al presidio depurativo, reflui provenienti da insediamenti produttivi che intendano utilizzare nei propri cicli lavorativi sostanze di cui alla Tab. 3/A dell'Allegato 5 – parte 3 del D.Lgs. n°152/2006 e ss.mm.ii.;
 - 8) deve essere istituita apposita documentazione relativa alla gestione, secondo quanto previsto dall'allegato 4 della delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04.02.1977;
 - 9) al fine di consentire i normali controlli da parte dei laboratori istituzionalmente preposti, come previsto dalla Circolare dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 27 Luglio 2011 (G.U.R.S. parte I n. 33 del 05/08/2011), all'entrata dell'impianto di depurazione (prima dei trattamenti) ed in uscita dall'impianto (dopo il sistema di disinfezione), devono essere realizzati, qualora non siano già in essere, appositi pozzetti idonei al prelievo dei campioni di refluo. Entro 180 giorni dal presente provvedimento l'impianto di depurazione dovrà altresì essere dotato, qualora non siano già in essere, di misuratori di portata e di auto campionatori in continuo delle acque reflue sia in entrata che in uscita e gli stessi dovranno essere mantenuti costantemente in esercizio. Qualora entro il suddetto termine il soggetto titolare dello scarico non avrà provveduto alla posa in opera delle suddette apparecchiature, il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti procederà alla revoca dello presente provvedimento ai sensi dell'art.130 del D.L.vo 152/06 e ss.mm.ii.;
 - 10) il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico è onerato a effettuare prelievi ed analisi in autocontrollo per le determinazioni delle caratteristiche qualitative delle acque reflue in ingresso ed in uscita dall'impianto di depurazione, secondo le seguenti modalità:
 - campioni medi ponderati nell'arco delle 24 ore per i parametri BOD₅, COD, Solidi Sospesi Totali ogni 15 giorni;
 - campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore con cadenza minima indicata nell'allegato 5 parte III del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii. per i rimanenti parametri Tab. 3 dell'allegato 5 parte III del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.;
 - campionamenti delle acque marino costiere con cadenza trimestrale al fine di verificare il rispetto dei parametri previsti dalla tab. 7 L.R. 27/86; tali prelievi saranno effettuati a cm 30 dalla superficie marina e ad una distanza inferiore a 200mt dalla linea di costa;Copia di tali analisi devono essere trasmesse con cadenza trimestrale al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente e archiviate secondo quanto disposto dal decreto attuativo di cui all'art. 75, comma 5, del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.;
 - 11) il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii., è autorizzato ad accettare e trattare presso l'impianto rifiuti e materiali così come definiti dal comma 3 lettere a), b) e c) dello stesso art. 110 per un peso non superiore alle 50 tonnellate al giorno e nei limiti della capacità residua dell'impianto di depurazione. Il conferimento ed il trattamento di rifiuti liquidi non totalmente identificabili tra quelli indicati dal comma 3 lettere a), b) e c) dell'art. 110 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii., dovrà essere preventivamente autorizzato dal Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti ai sensi dello stesso art.110 comma 2;
 - 12) il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico, nel caso in cui intenda accettare e trattare rifiuti di cui al superiore punto 11 per un peso superiore a 50 tonnellate al giorno dovrà preventivamente, acquisire ai sensi dell'art. 6 comma 13 del D.Lgs.

ep

- n°152/06 e ss.mm.ii., l'Autorizzazione Integrata Ambientale comunicando tale evenienza al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- 13) i fanghi stabilizzati residuati dalla depurazione devono essere smaltiti nel rispetto delle disposizioni contenute dall'art. 127 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.;
 - 14) nel caso in cui i reflui della rete fognaria non rispettino in ingresso all'impianto le concentrazioni dei parametri di cui alle tab. 1 e tab 2 della L.R. 27/86 ss.mm.ii., il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico è onerato di ricercare gli scarichi che possano avere dato origine al superamento di tali parametri per imporre trattamenti più spinti agli insediamenti titolari degli scarichi;
 - 15) dovrà essere realizzata tutto attorno all'impianto di depurazione, qualora non sia già in essere, la piantumazione di specifica barriera vegetale con alberi di alto fusto a fogliame persistente sia per limitare la diffusione di microrganismi patogeni che per motivi estetico-paesaggistici;
 - 16) deve essere prevista la fascia di rispetto con vincolo assoluto di inedificabilità dall'impianto di depurazione, giusto quanto disposto dall'art. 46 della L.R. n°27/86;
 - 17) ai sensi dell'art. 124 comma 8 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii. la presente autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Nelle more dell'ottenimento del suddetto rinnovo, lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

Art. 3

L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente autorizzazione allo scarico, potrà comportare l'applicazione dei provvedimenti previsti ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.

Art. 4

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni dalla sua ricezione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni.

Art. 5

Il presente Decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, li 15 OTT. 2013

II DIRIGENTE DELL' U.O.3
(Ing. *Girolamo Campanella*)

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1
(Ing. *Giusto Ingrassia Strano*)



IL DIRIGENTE GENERALE
(*Dott. Marco Lupo*)